

STUDIO LEGALE FBS

Piazza della Vittoria 8
25122 - Brescia
Tel.: +39 030 7281978
Fax: +39 090 7281849
e-mail: segreteria.brescia@fbslaw.com
www.fbslaw.com

CLARIUM

Piazza della Vittoria 8
25122 - Brescia
Tel.: + 39 030 46383
Fax: + 39 030 7772229
e-mail: info@clarium.it
www.clarium.it



in partnership con



Newsletter Marzo 2019



Periodico di aggiornamento in materia legale e fiscale
Pubblicato e distribuito gratuitamente

© Copyright - CLARIUM S.r.l.

La presente newsletter non costituisce parere professionale e il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Gli articoli contenuti nella presente newsletter non possono essere riprodotti senza la preventiva espressa autorizzazione di CLARIUM.

La citazione o l'estrpolazione di parti del testo degli articoli è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione sulla CLARIUM Newsletter.

1. **Approfondimento**

1.1 **Bonus R&S: utilizzo del credito**

Contesto normativo

L'art. 1, commi da 70 a 72, L. 145/2018 ha apportato diverse modifiche al credito per la ricerca e sviluppo, che vertono sostanzialmente in un'unica direzione: **una stretta sul credito**.

L'agevolazione, disposta dall'art. 3 D.L. 145/2013, prevede l'attribuzione di un credito d'imposta per le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2019 la misura del credito è scesa dal 50% al 25% (per la maggior parte delle voci di spesa agevolabili) entro il **limite massimo di 10 milioni di euro** su base annuale, in luogo della precedente soglia posta a 20 milioni di euro.

A decorrere dal periodo d'imposta 2019 l'agevolazione resta fruibile nella **misura del 50% solo per le spese riferite:**

- al **personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato**, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo – a), comma 6, D.L. 145/2013, modificata dalla L. 145/2018;
- a **contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati** per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, ovvero contratti stipulati con start-up innovative, e con imprese rientranti nella definizione di Pmi innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al **medesimo**

gruppo dell'impresa committente – c) comma 6, DL 145/2013, modificata dalla L. 145/2018.

Passano, invece, al **25% tutte le altre tipologie di spese agevolabili:**

- il **personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo**, o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo – **a-bis) comma 6, D.L. 145/2013, inserita dalla L. 145/2018;**
- le **quote di ammortamento** delle spese di acquisizione o utilizzazione di **strumenti e attrezzature di laboratorio**, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con D.M. 31.12.1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo, e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'Iva – **lett. b) comma 6, D.L. 145/2013, invariata;**
- **i contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo** ammissibili al credito d'imposta a condizione che **non** si tratti di imprese **appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente – lett. c-bis), comma 6, DL 145/2013**, inserita dalla L. 145/2018;
- **competenze tecniche e privative industriali** relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne – d), comma 6, D.L. 145/2013, **invariata;**
- **materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo** anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo

sperimentale. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile – **d-bis**), **comma 6, D.L. 145/2013, inserita dalla L. 145/2018.**

La Legge di bilancio 2019 è intervenuta, inoltre, sugli **obblighi di certificazione contabile**, riscrivendo il comma 11 dell'art. 3 D.L. 145/2013 e modificando il comma 8 del medesimo decreto.

Il bonus ricerca e sviluppo richiede un'apposita **documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale**. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la **certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 D. Lgs. 39/2010**; in quest'ultimo caso, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, mentre le **imprese con bilancio certificato restano esentati da tali obblighi**.

Il **credito d'imposta** deve essere esposto nella relativa dichiarazione dei redditi ed è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs 241/1997, **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione**.

Inoltre, la Legge di bilancio 2019 inserisce il **nuovo comma 11-bis**, art. 3 D.L. 145/2013 che **prevede l'onere per le imprese beneficiarie di redigere e conservare una relazione tecnica** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

Qualora le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata dal soggetto commissionario che esegue le attività in questione.

Per espressa previsione dell'art. 1, comma 71, L. 145/2018, **l'onere di certificazione ante utilizzo del credito e l'obbligo di redazione di una relazione tecnica a carico dell'impresa beneficiaria decorrono dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.**

In altri termini, le modifiche riguardanti gli oneri formali e documentali a carico dell'impresa beneficiaria trovano applicazione anche per le imprese che intendono utilizzare il credito d'imposta dal 1° gennaio 2019, con riferimento al bonus maturato nel periodo d'imposta 2018.

In precedenza, tale documentazione doveva essere certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio di effettuazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

1.2 Nuova Sabatini

Contesto normativo

L'art. 1, comma 200, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha previsto lo stanziamento di nuove risorse finanziarie per complessivi 480 milioni di euro e la **proroga fino ad esaurimento risorse della "Nuova Sabatini"**.

L'agevolazione è stata introdotta dall'art. 2 D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013, per incentivare e sostenere l'innovazione d'impresa.

Con il *Piano Nazionale Industria 4.0* l'incentivo ha assunto un ruolo da protagonista fra le misure agevolative a sostegno della quarta rivoluzione industriale come "strumento pubblico di supporto": è

stata infatti prevista una **misura rafforzata del 30% per gli investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico in chiave 4.0** e la cumulabilità con le misure di sostegno agli “investimenti innovativi”, tra cui iperammortamenti e credito R&S.

L'incentivo consiste nell'**erogazione alle PMI di un contributo in conto interesse a parziale copertura degli interessi passivi sul finanziamento per l'acquisto in proprietà o per l'acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi.**

L'ambito applicativo oggettivo della misura comprende:

- investimenti ordinari in beni ad uso produttivo, correlati all'attività di impresa, che presentino autonomia funzionale;
- investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura (investimenti in tecnologie 4.0).

La **misura del contributo è differenziata in relazione alla tipologia di investimento finanziabile** ed è pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento con le seguenti **caratteristiche**:

- durata: 5 anni;
- capitale: ammontare dell'investimento;
- tasso di interesse annuo: **2,75% per investimenti ordinari; 3,575% (maggiorazione del 30%) per investimenti in tecnologie 4.0.**

Il Mise è intervenuto il 28.01.2019 disciplinando, con due distinti decreti direttoriali, la sorte delle situazioni pendenti alla data di esaurimento fondi nel mese di dicembre 2018 ed i termini per la presentazione delle nuove domande di accesso al contributo.

Il decreto direttoriale del Mise n. 1337 del 28.01.2019 ha disposto:

- l'**accoglimento delle prenotazioni pervenute** da banche e intermediari finanziari **nel mese di dicembre 2018 e non accolte**, integralmente o

parzialmente, **per esaurimento delle risorse disponibili**, rispettando l'ordine cronologico di presentazione (con elenco delle richieste di prenotazioni accolte allegato al decreto);

- la **riapertura dei termini per le richieste di prenotazione delle domande di agevolazione** presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari entro la data di chiusura dello sportello per esaurimento fondi il 03.12.2018 e non ancora incluse in una richiesta di prenotazione, **a partire dal 01.02.2019.**

Le prenotazioni 2018 incluse nell'allegato al decreto sono soddisfatte a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla rideterminazione degli importi di finanziamento ad opera di banche ed istituti finanziari o da eventuali rinunce, ai sensi dell'art. 1, comma 2, decreto direttoriale del 03.12.2018; l'accoglimento di tali prenotazioni non richiede un nuovo invio da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Il decreto direttoriale del Mise n. 1338 del 28.1.2019 ha disposto:

- la **riapertura dei termini** per la presentazione da parte delle imprese **delle nuove domande di accesso al contributo** ministeriale alle banche o agli intermediari finanziari a partire dal 07.02.2019;
- la **riapertura dei termini per le richieste di prenotazione** da banche e intermediari finanziari a partire dal 01.03.2019;
- l'**inammissibilità delle domande di agevolazione presentate** dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari **a partire dal 04.12.2018 al 06.02.2019.**

2 Approfondimento legale

2.1 BANCA: Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 08/02/2019, n. 3875

Il diritto del cliente ad avere copia della documentazione inerente il contratto in essere con l'istituto di credito, di cui all'art. 119, T.U.B. (D. Lgs. n. 385 del 1993), ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica finale di carattere non strumentale.

In relazione a tale fattispecie non trovano applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c. e non può, pertanto, negarsi il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo a ragione e in linea di principio la natura meramente esplorativa dell'istanza in tal senso presentata.

2.2 BANCA: Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 07/02/2019, n. 3679

Il contratto atipico denominato "4YOU", in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare all'acquisto di prodotti finanziari con contestuale mandato senza vincoli di acquistare detti prodotti e lucra gli interessi restitutori mentre il sottoscrittore matura, ma solo alla scadenza, il premio del proprio investimento purché questo risulti attivo, non è meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., poiché si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 37 Cost. sulla tutela del risparmio e l'incentivo delle forme di previdenza anche privata in quanto si fonda sullo sfruttamento, da parte degli operatori professionali, in potenziale conflitto di interessi con il cliente, delle preoccupazioni previdenziali di quest'ultimo, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale

riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni, in capo all'investitore.

2.3 INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: Cass. civ. Sez. I, 05/02/2019, n. 3335

In tema di intermediazione finanziaria, con riferimento all'obbligo di informazione gravante sull'intermediario, l'esperienza dell'investitore e le sue dichiarate ed accertate scelte d'investimento incidono sulla selettività delle informazioni da fornire nel senso che verosimilmente esse devono riguardare caratteristiche specifiche e non generalmente conoscibili del prodotto. D'altra parte, tanto più è elevata la rischiosità dell'investimento tanto più puntuale deve essere l'adempimento dell'obbligo informativo in relazione a tale specifico profilo.

E ciò non con la finalità, non realizzabile dall'investitore, di azzerare od eliminare il rischio, tendenzialmente connesso alle potenzialità di rendimento dell'investimento, ma al fine di verificare se la scelta dell'investimento sia stata dettata dalla conoscenza effettiva delle variabili che ne conformano la rischiosità.

2.4 ASSICURAZIONE: Cass. civ. Sez. II, 30/01/2019, n. 2688

In materia di assicurazione fideiussoria non ricorre automaticamente l'impossibilità del beneficio assicurativo allorché la norma contrattuale non esplicita un'espressa decadenza dal diritto del terzo beneficiario onerato di obbligo informativo nell'ipotesi in cui tale obbligo sia adempiuto col superamento del termine previsto per la comunicazione di fatto od inadempienza del contraente garantito.

**2.5 FALLIMENTO: Cass. civ. Sez. V,
30/01/2019, n. 4780**

L'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie.



Piazza della Vittoria 8
25122 - Brescia
Tel.: +39 030 46383
Fax: +39 030 7772229
e-mail: info@clarium.it
www.clarium.it
